



COMUNE DI LOANO

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEI CANI
ABBANDONATI, LA PREVENZIONE
DEL RANDAGISMO E LA TUTELA
DEL BENESSERE ANIMALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2026

LEGENDA

ARTICOLO 1 FINALITÀ
ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 3 PROCEDURA PER LE RINUNCE DEI CANI
ARTICOLO 4 LISTA DI ATTESA
ARTICOLO 5 CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA
ARTICOLO 6 CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANE
ARTICOLO 7 RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI
PROPRIETARI ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nelle strutture incaricate della custodia, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati.

L'accettazione dei cani rinunciati è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e all'interno del canile convenzionato con questo Ente, alla assenza di patologie contagiose certificate ed al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane; ciò anche al fine di responsabilizzare maggiormente i proprietari di cani sugli obblighi assunti nel momento in cui di facevano carico della responsabilità morale e civile di accogliere nel proprio nucleo familiare un animale d'affezione e tenuto conto di quanto malessere possa causare nell'animale cresciuto in famiglia un episodio di rinuncia e conseguente ricovero in canile.

Con il presente Regolamento il comune di Loano intende, pertanto, definire i criteri per l'ingresso di cani di proprietà nel canile determinandone il grado di priorità ed i relativi costi.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica in caso di rinuncia alla proprietà dei cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina gestita dall'ASL, di proprietà o detenuti da cittadini residenti in Comune di Loano.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEI CANI

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui non intenda o non possa più accudire con sé l'animale, qualora non riesca a trovare per esso adeguata sistemazione, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile convenzionato con il Comune di Loano, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 23/2000 e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della “Comunicazione di rinuncia alla proprietà del cane”.

Il proprietario o detentore del cane presenta la comunicazione presso l'Ufficio protocollo del Comune di Loano, anche in modalità telematica, indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo art. 4.

La comunicazione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia del certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Copia del Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane;
- Indicare il valore I.S.E.E. riferito al nucleo familiare ed il numero di protocollo presentazione D.S.U.;
- Documentazione che dimostrazione le cause che impediscono la detenzione del cane come definite al successivo art. 4

2) Nulla osta alla consegna del cane.

Il Comune di Loano, verificata la completezza della documentazione, la presenza dei requisiti e la disponibilità della struttura convenzionata per la custodia dei cani in carico al Comune di Loano, procede con la quantificazione, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, del contributo alle spese di mantenimento del cane.

3) Consegna del cane.

Il proprietario autorizzato dal Comune di Loano, dovrà consegnare l'animale alla struttura incaricata dall'Ente della custodia previa presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane, come stabilito dal presente Regolamento.

ARTICOLO 4 – LISTA DI ATTESA

Nel caso in cui nel canile convenzionato non vi sia disponibilità per nuovi ingressi, l'Ufficio

Ambiente del Comune redige e aggiorna una lista d'attesa in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 5.

ARTICOLO 5 - CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

Di seguito si riporta l'elenco delle motivazioni prioritarie per il ricovero nel canile convenzionato in caso di non disponibilità a nuovi ingressi. A parità di motivazione entrerà il cane con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione necessaria
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro/ di confisca
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
1	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	Relazione dei servizi sociali o ASL Verifica anagrafica per parentele fino al 2° Grado Ordinanza sindacale di ricovero ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato
2	Famiglie indigenti* in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile * le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di inizio possesso del cane ed equivalgono ad un isee del proprietario dell'animale inferiore a Euro 5.000	Verifica ISEE
2	A) Sfratto esecutivo con impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice e dichiarazione sull'impossibilità di trovare alloggio anche per il cane
2	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo l'inizio del possesso del cane con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo (es. nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato allergia da parte di un medico Specialista allergologo
2	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato attestante importanti motivi di salute redatto da un Medico Specialista
2	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) con eredi che non se ne vogliono occupare	Certificato di morte e ISEE parenti Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
2	E) Cane di persona sola	Relazione dei servizi sociali

	anziana non più autosufficiente con parenti (con ISEE inferiore ai 5.000 Euro) che non se ne vogliono occupare	ISEE parenti Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
2	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate dalla DGR 687 del 17/09/2011)	Certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario o di Veterinario comportamentalista
2	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate dalla DGR 687 del 17/09/2011)	Scheda di Pronto Soccorso del soggetto morsicato Certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario
2	H) Trasloco in alloggio insufficiente /con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio	Pianta dell'attuale abitazione (metratura) pianta della futura abitazione / regolamento condominiale nuova abitazione
3	Famiglie, ancorché NON indigenti, che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	
3	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Provvedimento di sfratto del Giudice
3	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista
3	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista
3	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	Certificato di morte Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
3	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono rifiutano di occuparsene	Relazione dei servizi sociali o ASL Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
3	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate dalla DGR 687 del 17/09/2011)	Certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario o di veterinario comportamentalista
3	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate dalla DGR 687 del	Scheda di Pronto Soccorso Certificato/relazione dell'ASL Servizio

	17/09/2011)	Veterinario
4	Altre motivazioni:	
	trasferimento in alloggio non idoneo	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANE

Il proprietario dovrà assumersi l'onere del mantenimento dell'animale all'interno della struttura convenzionata con il Comune, versando una quota non inferiore a quella stabilita dal Comune per il ricovero dell'animale per un periodo stimato in 5 anni.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di:

- 4.500,00 euro per le rinunce con grado di priorità 3;
- 9.000,00 euro per le rinunce con grado di priorità 4.

Oltre agli oneri per la eventuale riabilitazione dell'animale, sterilizzazione o vaccinazioni. Tali importi verranno comunicati al momento della necessità.

Il contributo non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2.

Il proprietario dell'animale può richiedere la rateizzazione del suddetto contributo (n° 24 rate per importi da € 1.000,00 ad € 6.000,00 ed in n° 40 rate per importi superiori ad € 6.001,00), nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal vigente Regolamento delle entrate comunali. In tale ipotesi l'animale potrà essere accettato in struttura solo dopo l'accettazione del piano di rateizzazione, formalizzato con atto dirigenziale, e previo pagamento della prima rata del piano.

Annualmente la Giunta Comunale potrà aggiornare/variare/aumentare/diminuire il presente contributo, in base ai costi della struttura convenzionata o delle cure a cui sottoporre l'animale con semplice Deliberazione.

ARTICOLO 7 – RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI

I cani vaganti che vengono accolti nella struttura incaricata dal Comune, saranno riconsegnati ai legittimi proprietari a fronte del pagamento dell'importo sostenuto dall'Ente per il mantenimento nel periodo di custodia oltre a tutte le spese eventualmente sostenute per la microchippatura e per i trattamenti sanitari, ritenuti indispensabili per la salute dell'animale, effettuati o da veterinari liberi professionisti o da veterinari dell'azienda ASL, facendo riferimento ai minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari.

Il cane potrà essere prelevato dal canile dopo l'avvenuta dimostrazione del pagamento degli importi di cui al precedente comma oltre ad eventuali sanzioni stabilite dalla normativa sovracomunale.

Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatta salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Nel caso di ripensamenti conseguenti alle rinunce con grado di priorità 3 e 4, il cane potrà essere riconsegnato ai rinunciatari con la restituzione della quota parte dovuta per il mantenimento ma non ancora maturata.

Analogamente si procederà a restituzione della quota parte dovuta ma non ancora maturata in caso di decesso o adozione definitiva dell'animale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore quando la deliberazione di approvazione diverrà esecutiva.